

(N. 2649-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 28 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2915)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 NOVEMBRE 1952

Comunicata alla Presidenza il 15 gennaio 1953

Disciplina e finalità dei due fondi di riserva esistenti presso l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di costituire e di disporre di fondi di riserva per le spese impreviste dell'Azienda autonoma delle poste e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è già stata riconosciuta dalla legislazione vigente, ed in vero l'articolo 21 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, sull'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica prevede un fondo di riserva per le

spese impreviste dell'Amministrazione stessa nella misura dell'1 per cento sui prodotti lordi della gestione fino ad un importo massimo di 15.000.000. A sua volta per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è previsto, col disposto dell'articolo 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, un'altro fondo speciale di riserva, destinato esso pure solamente alle eventuali deficienze di gestione, costituito dal

10 per cento dell'avanzo netto risultante dalla parte ordinaria del bilancio dell'Azienda stessa, senza alcuna limitazione di ammontare.

La necessità dell'accantonamento dei suddetti fondi di riserva e della loro disponibilità persistono tuttora, ed, evidentemente, in misura più elevata specie per l'Amministrazione postale e telegrafica.

Per questo il Ministro si è trovato nella necessità di presentare all'approvazione del Parlamento il presente progetto di legge tendente ad aggiornare, anche in relazione al valore della moneta, l'entità del fondo di riserva per l'Amministrazione postale e telegrafica che viene elevato da lire 15.000.000 a lire 800 milioni, e, nel contempo a precisare il fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che, mentre colla formulazione della citata legge oggi assommerebbe a lire 1 miliardo 800 milioni, viene invece esso pure limitato alla stessa cifra di lire 800.000.000 fissata per l'Azienda di Stato per le poste e telegrafi.

È evidente che nel corso dell'esercizio annuale di queste Aziende a carattere tecnico-industriale si possono presentare saltuariamente delle esigenze di spese urgenti ed indilazionabili e non previste, per necessità emergenti di manutenzione straordinaria, di aggiornamenti richiesti dai continui perfezionamenti tecnici degli impianti e dei servizi relativi che sono gestiti in regime di monopolio dello Stato. Per fronteggiare tali esigenze i normali procedimenti di variazioni di stanziamento nel bilancio porterebbe evidentemente un grave pregiudizio nella soluzione celere richiesta dai provvedimenti stessi e che ne caratterizza la necessità e l'efficienza.

A questo punto si ravvisa l'opportunità di apportare un piccolo emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 1 per evitare la possibilità di una diversa destinazione del fondo di riserva che verrebbe a frustrare lo scopo e le finalità della legge, perchè sono purtroppo

note le condizioni deficitarie dell'esercizio dell'Azienda delle poste e dei telegrafi e quindi l'assorbimento del fondo di riserva per la sistemazione del bilancio potrebbe teoricamente e facilmente essere impostato prima ancora che sia realizzato il suo accantonamento. Tale necessità invece non si verifica per l'Azienda dei telefoni e pertanto non si ritiene di modificare la dicitura dell'articolo 2.

In passato purtroppo talvolta l'Amministrazione, per sopperire alle improvvise esigenze sopraccennate, nell'impossibilità di attendere l'esito della lunga procedura richiesta per le variazioni di bilancio per nuovi stanziamenti, ha dovuto ricorrere ad accorgimenti contabili temporanei, che però è sempre consigliabile di evitare, e che talvolta neanche sono valsi a rimediare tempestivamente alle necessità emerse nel dinamico sviluppo evolutivo del funzionamento di così importanti servizi statali. Si tratta quindi solo di una *revisione delle norme vigenti* sui due fondi di riserva del Ministero delle poste suggerita da una normale e pratica possibilità di utilizzazione, come già si realizza nell'azienda delle Ferrovie dello Stato, che serve cioè ad aggiornare l'entità e disciplinare l'uso degli stessi due fondi di riserva.

Resta comunque inteso che, per il prelievo da detti fondi e per le relative iscrizioni in bilancio, si dovranno osservare le vigenti disposizioni previste dall'articolo 21 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520.

Il nuovo progetto di legge al vostro esame non comporta nessuna maggiore spesa trattandosi, come si è detto, di un semplice accantonamento di fondi suggerito da un normale e saggio criterio amministrativo.

La Commissione ritiene pertanto che il provvedimento debba incontrare l'approvazione del Senato.

TOSELLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'articolo 21 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, è sostituito dal seguente:

« È istituito un fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, formato da assegnazioni annue dell'1 per cento sui prodotti lordi dell'esercizio e destinato a somministrare le somme necessarie per imprevisti ed urgenti bisogni di servizio. Sul fondo stesso possono farsi, eccezionalmente, prelevazioni anche per la sistemazione del bilancio qualora, in dipendenza della realizzazione di introiti in misura inferiore alle previsioni, la gestione venga a risultare in disavanzo. Le somme di spettanza del fondo sono versate in conto corrente al Tesoro.

Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto la somma di lire 800 milioni, salvo a ristabilire, in tutto o in parte, allorché le somme accumulate siano divenute inferiori alla cifra predetta.

Le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio, o ad un capitolo nuovo, sono fatte con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. I decreti suddetti sono comunicati al Parlamento, insieme col conto consuntivo.

Delle somme fornite nell'anno, il fondo sarà reintegrato, con appositi stanziamenti nei bilanci degli esercizi finanziari successivi ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concer-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

« È istituito un fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, formato da assegnazioni annue dell'1 per cento sui prodotti lordi dell'esercizio e destinato a somministrare le somme necessarie per imprevisti ed urgenti bisogni di servizio. Le somme di spettanza del fondo sono versate in conto corrente al Tesoro.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

nente il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è sostituito dai seguenti:

« Sul provento lordo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è prelevato il tre per cento per la costituzione di uno speciale fondo di riserva per le spese impreviste destinato a somministrare le somme necessarie per imprevisti ed urgenti bisogni di servizio. Sul fondo stesso possono farsi, eccezionalmente, prelevazioni anche per la sistemazione del bilancio qualora, in dipendenza della realizzazione di introiti in misura inferiore alle previsioni, la gestione venga a risultare in disavanzo. Le somme di spettanza del fondo sono versate in conto corrente al Tesoro.

I prelievi sul provento lordo cessano quando il fondo abbia raggiunto la somma di lire 800 milioni, salvo a ripeterli, in tutto o in parte, allorchè le somme accumulate siano divenute inferiori alla cifra predetta.

Le prelevazioni di somme dal cennato fondo e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio, o ad un capitolo nuovo, sono fatte con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. I decreti suddetti sono comunicati al Parlamento insieme al conto consuntivo.

Delle somme fornite nell'anno, il fondo sarà reintegrato, con appositi stanziamenti nei bilanci degli esercizi finanziari successivi ».